

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo n. 149 del 2022, nell'attuare la legge 26 novembre 2021, n.206, ha apportato modifiche anche:

- al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.”;
- al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n.162 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”.

In particolare, per quanto concerne il decreto-legge n.132 del 2014 l'attuazione della delega ha comportato la modifica del Capo II, la cui sezione I ha ad oggetto la procedura di negoziazione assistita, e l'inserimento della Sezione II, che reca disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita.

L'intervento normativo previsto dalla riforma è stato completato con l'adozione di tutta la normativa secondaria da essa prevista e precisamente:

- il decreto ministeriale 1 agosto 2023 recante la disciplina per la fruizione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita;

- il decreto ministeriale 1 agosto 2023 recante la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

- il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

La riforma delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, dopo il primo periodo di applicazione, ha evidenziato la necessità di apportare taluni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle c.d “ADR” (*alternative dispute resolution*).

L'iter di approvazione dell'intervento correttivo è connotato da urgenza in quanto la delega, a seguito della proroga del termine ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2021 n. 206, scadrà il 31 dicembre 2024.

La gran parte degli interventi che sono oggetto dello schema di decreto legislativo ha natura puramente "correttiva", in quanto finalizzata a eliminare refusi o a integrare alcune disposizioni che non risultano in linea con altre omologhe disposizioni vigenti.

In tal senso sono tutti gli interventi finalizzati ad armonizzare la disciplina del patrocinio a spese dello stato nelle ADR con alcune regole fondamentali dettate dal Testo Unico delle Spese di Giustizia, applicabile esclusivamente quando il patrocinio a spese dello Stato riguarda una procedura giudiziale.

Altri interventi hanno lo scopo di meglio delineare l'intervento operato in sede di attuazione della delega.

Per una lettura più agevole della relazione si evidenzia che:

- la legge 26 novembre 2021, n.206, sarà indicata come "legge delega";
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia sarà indicato come "TUSG".-

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 settembre 2024 e trasmesso alle Camere il successivo 1° ottobre.

Le competenti Commissioni parlamentari del Senato (2<sup>a</sup> Giustizia e 5<sup>a</sup> Bilancio) e della Camera dei deputati (II Giustizia e V Bilancio, tesoro e programmazione) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni.

In particolare, le Commissioni parlamentari Giustizia hanno invitato il Governo a rendere coerenti alcune disposizioni, contenute negli articoli 8-ter, 16 e 17, con specifici profili procedurali ossia a rivedere:

- le modalità tramite cui apporre le firme in caso di accordo raggiunto in mediazione quando almeno una parte sia collegata da remoto e non vi sia il consenso di tutte le parti ad adoperare la firma digitale;
- la forma attraverso cui gli enti pubblici, compresi gli ordini professionali, possono costituire organismi di mediazione;
- la migliore formulazione delle disposizioni che regolano l'esenzione fiscale del verbale e dell'accordo di conciliazione.

Tali osservazioni sono state accolte come meglio indicato nella parte descrittiva delle tre disposizioni dalle stesse interessate.

Nei medesimi pareri è stata inoltre suggerita la necessità di apportare modifiche al regolamento n. 150 del 2023, prevedendo *"un periodo transitorio che consenta a chi si è formato secondo i vecchi standard di frequentare un corso integrativo di 30 ore (oltre al "tirocinio" di 10 incontri), senza dover frequentare ex novo il corso base invece previsto dall'articolo 23 del DM 150 del 2023"*.

Anche rispetto a tale osservazione si rinvia alla descrizione della disposizione inserita nell'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto.

Lo schema di decreto legislativo consta di cinque articoli

**L'articolo 1** dello schema reca modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

Il comma 1

lettera a):

reca modifiche all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo al fine di prevedere, per dare completezza sistematica alle modifiche apportate in materia di mediazione telematica, all'articolo 8-*bis*, e in tema di partecipazione degli incontri di mediazione con collegamenti audiovisivi da remoto, con l'introduzione dell'articolo 8-*ter*, che si tratta di discipline distinte. In sostanza la correzione completa l'intervento descritto nella presente relazione con riferimento agli articoli appena citati;

lettera b):

reca modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo". L'articolo 5 è stato adottato in sede di riforma, e costituisce integrale sostituzione del testo dell'articolo anteriormente vigente, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge n.206/2021. La formulazione del comma 2, secondo il testo vigente, nella parte in cui prevede che nei casi indicati nel comma 1, nei quali l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità "della domanda giudiziale", ha creato problemi interpretativi.

Benché la norma intendesse riferirsi esclusivamente alla domanda introduttiva del giudizio, l'ampia formulazione "domanda giudiziale" ha fatto sorgere dubbi in ordine alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità di cui si è detto.

Tale questione è stata oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ad opera del Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 2023.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, con ordinanza n.3452 del 2024 ha chiarito che l'improcedibilità ai sensi del comma 2 riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio.

Il comma viene quindi modificato al fine di chiarire tale aspetto e recepire la richiamata autorevole interpretazione della norma.

È opportuno precisare che la modifica si reputa necessaria esclusivamente in relazione al comma 2 dell'articolo 5, unica fattispecie nella quale si presenta il descritto problema interpretativo, che impone di distinguere la domanda introduttiva del giudizio dalle altre "domande giudiziali", essendo la norma finalizzata a individuare quale tra più parti che hanno proposto domande davanti al giudice ha l'onere di attivarsi per soddisfare la condizione di procedibilità.

In ogni altro caso in cui viene fatto riferimento alla "domanda giudiziale" all'interno del decreto legislativo, non è necessario introdurre tale specificazione.

Il vigente comma 3 dell'articolo 5 individua i casi in cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista dal comma 1, è assolta anche con l'esperimento di una delle procedure alternative di risoluzione della controversia previste dalle leggi speciali.

L'elenco deve tuttavia essere integrato con l'inserimento del caso previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1977, 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, a mente del quale:

*"11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o*

*destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”.*

La lettera c):

reca modifiche all'articolo 5-ter “Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio”, al comma 1 che viene modificato al solo scopo di precisare che il verbale redatto dal mediatore costituisce sempre un atto separato dall'accordo di conciliazione, che viene ad esso allegato.

L'uso del termine “contenente” risulta equivoco e potrebbe far ritenere che l'accordo che le parti raggiungono autonomamente, sia pure con l'ausilio del mediatore, debba sempre essere trasfuso nel verbale.

La lettera d):

reca modifiche all'articolo 5-quater “Mediazione demandata dal giudice”

Si propone di modificare il solo comma 1, primo periodo, al fine di allineare la locuzione vigente “fino al momento della precisazione delle conclusioni” con i nuovi testi degli articoli 187, 189 e 185bis del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n.206, che fanno invece riferimento al momento della rimessione della causa in decisione, momento che conclude la fase di trattazione davanti al giudice.

Si tratta dell'ultimo momento processuale utile per adottare un'ordinanza di mediazione demandata ai sensi dell'articolo 5-quater ed è pertanto necessario allineare il testo di tale norma con i citati articoli del codice di procedura civile.

La lettera e):

reca la sostituzione dell'articolo 6 “Durata”

L'attuale testo dell'articolo 6 è stato adottato esercitando il principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n.206 del 2021, allo scopo di favorire la partecipazione delle parti e di assicurare ad esse il tempo necessario all'effettivo confronto sulle questioni controverse, aumentando la durata minima del procedimento, anche con riferimento al periodo di proroga.

L'aumento della durata minima da uno a tre mesi, rispetto a quanto previsto nel testo vigente fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n.1490 del 2022, con possibilità di proroga, su accordo delle parti, di ulteriori tre mesi si è tuttavia rivelata insufficiente, nel contesto delle complessive riforme apportate alla mediazione civile e commerciale.

Come è noto, la riforma ha comportato non solo l'estensione delle materie nelle quali il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma ha anche incentivato, sotto il profilo fiscale, la partecipazione alla mediazione anche nei casi non obbligatori, e il raggiungimento dell'accordo conciliativo in sede di mediazione.

Giova qui ricordare, infatti, che gli articoli 17, comma 2, e 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo, come modificati dal decreto legislativo n.149 del 2022, riconoscono, rispettivamente, una esenzione dall'imposta di registro e crediti di imposta, in favore delle parti che raggiungono un accordo in sede di mediazione.

L'eccessiva compressione dei tempi della mediazione, specialmente quando essa coinvolge più di due parti, e per cause di una certa complessità, come le divisioni ereditarie che necessitano, se le parti vi consentono, l'acquisizione di pareri dell'esperto, rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa costringendo le parti, oltre a non poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui si è detto, ad adire il giudice per una controversia che avrebbe potuto non essere instaurata avendo maggiore tempo, così anche vanificando il lavoro fatto dal mediatore.

Quanto al comma 1, la proposta di modifica, ferma restando l'individuazione di un termine minimo predeterminato della procedura mediazione, aumenta tale durata minima dagli attuali tre a sei mesi, e consente alle parti di prorogare tale durata per periodi, di volta in volta, pari a tre mesi in modo da conformare la durata della procedura al tempo necessario a raggiungere l'accordo.

Il comma, salva l'eccezione prevista dal comma 2, è applicabile a tutti i casi di mediazione, anche quelli che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e costituisce una delle attuazioni del principio di consensualità su cui si fonda l'intero sistema della giustizia complementare regolato dal decreto legislativo. Infatti, la durata minima di sei mesi non costituisce (come del resto l'attuale periodo di tre mesi) un termine minimo obbligatorio, potendo essere ridotto quando una sola delle parti non consente che la mediazione prosegua con incontri successivi al primo, o quando le parti al primo incontro raggiungono l'accordo. La proroga, di tre mesi in tre mesi, è soggetta al consenso di tutte le parti che, nella mediazione obbligatoria, sono anche assistite dagli avvocati.

Il comma 2, invece, contiene una diversa regolamentazione del regime di durata della mediazione e della relativa proroga quando la mediazione si inserisce come una "parentesi" nel corso di un procedimento già instaurato, come avviene nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, ossia quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5-*quater* e demanda le parti in mediazione.

In tali casi, proprio in considerazione della pendenza di un giudizio che attende la definizione della mediazione per riprendere il suo corso in caso di esito negativo, o per la sua conclusione a seguito di conciliazione, appare necessario mantenere precisi limiti temporali entro i quali le parti sono tenute a concludere il procedimento di mediazione.

Si pone in evidenza, in proposito, che l'articolo 7 del decreto legislativo stabilisce che la durata del procedimento di mediazione non è computabile ai fini del calcolo della durata massima del processo, ai fini dell'art. 2, legge 24 marzo 2001, n.89 (c.d. Legge Pinto).

Tale disposizione, tuttavia, non esime l'amministrazione della giustizia dal considerare come pendenze, a fini statistici rilevanti anche per il computo dell'arretrato, i procedimenti in relazione ai quali, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2 o dall'articolo 5-*quater*, del decreto legislativo, è stato avviato un procedimento di mediazione, nel corso durante il quale il procedimento giurisdizionale, pur pendente, è temporaneamente improcedibile. Non si ritiene quindi coerente con i principi di celerità e concentrazione del procedimento consentire alle parti, in tali particolari ipotesi, di protrarne indirettamente la durata, mediante plurimi rinvii della mediazione.

Il comma, dunque, attua il già illustrato principio di mettere le parti in condizione di avere un maggiore spazio temporale per raggiungere un accordo in mediazione, e anche in questo caso aumenta la durata minima da tre a sei mesi. Nella diversa logica, invece, di mantenere un giusto equilibrio tra lo spazio conciliativo e la durata del procedimento e il rispetto dei tassi di smaltimento, si prevede che tale termine possa essere prorogato solo una volta e per non più di tre mesi, e quindi con obbligo di rispettare il tetto massimo di nove mesi, allo scadere dei quali il procedimento giurisdizionale deve proseguire se non è raggiunto l'accordo di conciliazione.

Il comma 3 riproduce la norma, contenuta anche nel testo previgente, che prescrive che il procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale, e fissa la decorrenza del termine di durata riproducendo la disposizione vigente, che indica quale *dies a quo* la data di deposito della domanda di mediazione mentre, per i casi disciplinati dal comma 2, ossia quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o demanda le parti in mediazione ai sensi dell'articolo 5-*quater*, ne fissa la decorrenza dalla data di deposito dell'ordinanza con cui il giudice adotta i relativi provvedimenti. Viene così eliminato il *refuso*, presente nel testo del vigente comma 2, dell'articolo 6, che fa decorrere il termine di durata della mediazione dalla “scadenza del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione”.

In realtà nessuna disposizione del decreto legislativo successivo alla riforma prevede tale adempimento, come risulta testualmente dall'articolo 5, comma 2, a mente del quale quando il giudice, nei casi di mediazione obbligatoria, rileva l'improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio, “fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”. L'articolo 5-*quater* comma 1, contiene la medesima disposizione in caso di mediazione demandata.

È pertanto necessario fissare il preciso momento di decorrenza del termine di cui si discute, individuato nella data di deposito dell'ordinanza con cui il giudice rileva l'improcedibilità, o demanda le parti in mediazione e così allineando il testo del comma 3 dell'articolo 6, rispettivamente, all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 5-*quater* comma 1.

Il comma 4 disciplina le modalità con cui le parti, quando è necessario, danno prova dell'accordo di proroga della mediazione e della pendenza del relativo termine. Si ripropone il principio, già affermato nel testo vigente, secondo cui tale accordo deve risultare da atto scritto, da allegare al verbale di mediazione o, in alternativa, risultare dal verbale redatto dal mediatore. Nei casi oggetto del comma 2 le parti comunicano al giudice l'eventuale accordo sulla proroga del termine, con la produzione in giudizio di uno dei due documenti sopra indicati, ossia l'accordo scritto o il verbale redatto dal mediatore dal quale esso risulta.

Il nuovo testo dell'articolo 6, in quanto reca disposizioni procedurali, trova applicazione anche alle mediazioni in corso i cui termini di durata minima, anche prorogata, non sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto. Il regime transitorio è oggetto di specifica disposizione, contenuta nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto.

La lettera f):

reca modifiche all'articolo 8 “Procedimento”

Si propone di inserire il comma 4-*bis*, al fine di disciplinare le modalità con cui deve essere rilasciata la delega della parte che intende farsi sostituire da un delegato a un incontro di mediazione.

La necessità di tale intervento deriva dal testo del vigente comma 4, che consente alle parti, in presenza di giustificati motivi, di partecipare a un incontro di mediazione avvalendosi di un delegato, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La norma prevede inoltre che il mediatore, quando lo ritiene necessario, può chiedere alle parti che partecipano all'incontro di dichiarare i poteri di rappresentanza di cui sono muniti, dandone atto a verbale. Tale disposizione è stata introdotta in attuazione dello specifico principio di delega previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n.206 del 2021.

La questione dei requisiti di forma e del contenuto che deve avere l'atto con cui una parte delega un altro soggetto a partecipare a un incontro di mediazione, e della necessità che la firma del delegante debba essere o meno autenticata, è stata affrontata dalla giurisprudenza anche prima della riforma

allorché, pur in assenza di una norma esplicita, si era posto il problema della possibilità per la parte di avvalersi di un delegato per tali incontri e, in tale ipotesi, si era posto il problema di quali fossero i requisiti di forma della delega a tal fine conferita.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.8473/2019, dopo aver ritenuto, in via interpretativa, che già sulla base testo vigente prima della riforma del 2022, le parti erano legittimate a farsi rappresentare da un delegato per partecipare a un incontro di mediazione, aveva escluso che l'avvocato che assiste la parte in mediazione potesse esercitare poteri di autentica della firma dell'atto di delega, in quanto ciò esorbitava dagli ordinari poteri di certificazione e autentica attribuiti all'avvocato esclusivamente ai fini della procura alle liti.

Tale decisione, alla luce del nuovo testo dell'articolo 8, nella prima fase applicativa ha condotto a diversi orientamenti interpretativi dei giudici di merito in ordine ai requisiti di forma della delega e del modo con cui la firma deve eventualmente essere autenticata.

Indubbiamente il comma 4, in quanto pone a carico del delegato l'onere di dimostrare al mediatore, quando ne faccia richiesta, i poteri rappresentativi di cui è munito, postula che la relativa delega debba avere forma scritta, anche al fine di consentire al mediatore di darne atto e lasciarne debita traccia nel fascicolo del procedimento.

Si ritiene pertanto necessario completare l'attuazione del ricordato principio di delega, anche allo scopo di non esporre le parti a incertezze interpretative sulla base delle quali, se il giudice ritiene non idonea la delega per difetto di forma, ritiene non esperito il primo incontro e, nei casi obbligatori, non soddisfatta la condizione di procedibilità. Allo stesso tempo, la fissazione di regole chiare di forma previene orientamenti che fissano requisiti eccessivamente elevati e onerosi per le parti, avuto riguardo all'oggetto e al valore della controversia portata in mediazione, per coloro che intendono avvalersi di un delegato per partecipare all'incontro.

Il comma 4-bis, pertanto, prevede, quale regola generale, in un'ottica, alla quale i criteri di delega sono ispirati, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, che la delega per gli incontri di mediazione sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi di un documento di identità del delegante. Tale previsione è coerente, inoltre, con il comma 4 che prevede che il delegato deve essere munito di tutti i poteri necessari anche a concludere l'accordo eventualmente raggiunto nel corso dell'incontro.

Si prevede inoltre che la parte, nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, quando deve essere sottoscritto un accordo con cui si concludono contratti o si compiono atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile (atti soggetti a trascrizione) la delega, sulla base della valutazione operata dal delegante stesso avuto riguardo alle circostanze concrete, deve essere conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale che sia a ciò autorizzato.

La norma prevede infine pone a carico del delegato la presentazione e il deposito della delega a lui conferita al mediatore, unitamente a una copia non autenticata del proprio documento di identità, per consentirne l'acquisizione agli atti della procedura.

La lettera g):

reca la sostituzione del testo dell'articolo 8-bis "Mediazione in modalità telematica"

L'articolo 8-bis è stato introdotto in sede di riforma, in attuazione del principio previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge delega, al fine di prevedere che la procedura di mediazione possa

svolgersi, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri di mediazione possano svolgersi con collegamenti da remoto.

Il vigente articolo 8-*bis*, dunque, ai commi 1, 2, 4 e 5 prevede che gli organismi si dotino degli strumenti necessari per la completa digitalizzazione degli atti della procedura di mediazione, e per la formazione degli atti del procedimento in modalità digitale. Le specifiche tecniche di riferimento sono state individuate con richiamo al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Il comma 2 del vigente articolo è dedicato alla disciplina degli incontri di mediazione che si svolgono mediante sistemi di collegamento audiovisivo a distanza.

La norma ha generato, fin dalla sua entrata in vigore, problemi applicativi e interpretativi.

In particolare, non è risultata non sufficientemente chiara la distinzione, e la non necessaria coincidenza, tra la mediazione "telematica", ossia i cui atti sono interamente digitalizzati, e la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione (sia essa interamente digitalizzata, sia essa svolta con modalità analogiche) avvalendosi di sistemi di videoconferenza da remoto. Gli operatori si sono quindi interrogati sulla necessaria applicabilità degli incontri da remoto alla sola mediazione "telematica" o sulla applicabilità generale di tale disposizione.

È inoltre risultata eccessivamente e specifica, anche alla luce del principio di deformalizzazione della procedura di mediazione, sancito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, la previsione, contenuta nel comma 1 del vigente articolo 8-*bis*, che richiede che "ciascun atto del procedimento" debba essere formato e sottoscritto nel rispetto del CAD.

Infatti, risulta pacifico nella prassi ampiamente consolidata degli organismi, proprio in forza del ricordato principio di informalità della procedura, che non tutti gli atti della mediazione, per essere regolarmente formati, devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti.

L'applicazione pratica del comma 1 ha dunque comportato un notevole e ingiustificato aggravio per le parti e gli organismi che si sono avvalsi della procedura telematica, anche perché la sottoscrizione di ciascun atto del procedimento implica o che ciascuna parte disponga di propria firma digitale o che tale strumento sia messo a disposizione dall'organismo, che anticipa le relative spese. A ciò si deve aggiungere il tempo tecnico necessario affinché tutte le parti appongano, una dopo l'altra, la propria firma digitale e l'atto possa essere restituito al mediatore perché ne curi la firma e il deposito.

Inoltre il comma 3 del vigente articolo 8-*bis*, nella parte i cui richiede, a conclusione del procedimento, la formazione di un "unico documento informatico, in formato nativo digitale" pone concreti e insormontabili problemi applicativi, tutte le volte che il documento conclusivo è composto non solo dal verbale "nativo digitale" ma anche da svariati allegati (quali lo stesso accordo e i relativi documenti) che non necessariamente sono "nativi digitali" ma che possono essere facilmente digitalizzati.

Alla luce di tutte queste criticità, puntualmente segnalate da moltissimi operatori, si ritiene necessario correggere l'intervento normativo per ricondurlo pienamente al principio di delega e, a tal fine, distinguere in modo chiaro la disciplina della mediazione "telematica", i cui atti sono completamente digitalizzati, dalla disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. In tal modo risulta possibile chiarire anche che tale modalità di partecipazione agli incontri è un'opzione che le parti possono esercitare sia nel caso abbiano concordemente optato per la mediazione "telematica", sia nel caso abbiano scelto di procedere con modalità "analogiche". La richiesta di avvalersi della possibilità di partecipare da remoto a uno o più incontri può tuttavia

influire, in caso di mediazione analogica, sulle modalità di apposizione della firma, come di seguito meglio illustrato.

Per le ragioni esposte, si propone di attuare l'intervento correttivo con la sostituzione dell'attuale testo dell'articolo 8-bis, che viene semplificato e dedicato esclusivamente alla mediazione telematica, e con l'introduzione dell'articolo 8-ter, dedicato alla sola disciplina della partecipazione agli incontri di mediazione da remoto, con gli appositi sistemi di collegamento audiovisivo, e delle regole cui le parti devono attenersi per sottoscrivere l'accordo che dovesse essere raggiunto in tali incontri.

Il nuovo testo dell'articolo 8-bis previsto dallo schema di decreto consta di quattro commi, che riprendono nella sostanza i commi 1, 3, 4 e 5 del testo vigente, mentre il comma 2 del vigente articolo 8-bis, in quanto dedicato alla partecipazione da remoto agli incontri di mediazione viene meglio collocato nell'articolo 8-ter, di nuova introduzione, dedicato alla disciplina degli incontri da remoto.

Il comma 1 riformula, con le necessarie razionalizzazioni e semplificazioni, il vigente comma 1, al fine di chiarire che la scelta della mediazione in forma telematica deve essere oggetto di accordo di tutte le parti. Tale condizione era contenuta nel ricordato principio di cui all'art. 1, comma 4, lettera p) della legge delega, ma non è resa in modo sufficientemente esplicito nel vigente comma 1.

La riformulazione consente inoltre di operare un pieno allineamento del testo della norma primaria con l'articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, avente natura regolamentare, 24 ottobre 2023, n.150 adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo.

Il comma precisa inoltre che, quando le parti si sono accordate per lo svolgimento della mediazione con modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità quanto prescrive il codice dell'amministrazione digitale, e alle stesse previsioni del decreto legislativo.

Viene quindi eliminato l'obbligo, previsto dal testo vigente, di formare e sottoscrivere digitalmente ciascun atto del procedimento, in modo da chiarire, con la nuova formulazione, che la norma primaria non amplia i casi di firma obbligatoria del verbale di mediazione, che restano gli stessi sia che la procedura si svolga in modalità "analogica" che in modalità telematica.

Il comma 2 riprende, semplificandola e razionalizzandola, la disciplina attualmente contenuta nei commi 3 e 4 del vigente articolo 8-bis, relativa alla procedimentalizzazione della fase relativa alla formazione del documento digitale conclusivo della procedura, alla acquisizione delle firme delle parti e dei soggetti che vi sono tenuti e, infine, alla sottoscrizione del mediatore, cui segue il deposito e la successiva comunicazione agli avvocati, quando nominati. Il riferimento all'obbligo di firma ai "soggetti che vi sono tenuti" è necessario per garantire al mediatore la giusta flessibilità e autonomia nella individuazione in concreto dei soggetti che devono firmare tale atto conclusivo, che potrebbero non essere limitati alle sole parti della controversia in senso stretto. A mero titolo di esempio, a seconda delle circostanze del caso concreto, il mediatore potrebbe dover acquisire le firme di coloro che partecipano al procedimento pur non essendone parti, quali i mediatori in tirocinio (la cui partecipazione agli incontri di mediazione, nel contesto del percorso formativo, è espressamente prevista dall'articolo 23, comma 4 del regolamento n.150 del 2023) e che potrebbero essere tenuti a firmare il relativo verbale anche a suggello della specifica assunzione dell'obbligo di riservatezza, discendente dall'articolo 9 del decreto legislativo.

Il comma 3 chiarisce che il mediatore, ricevuto il documento formato ai sensi del comma 1, è tenuto a verificare, in primo luogo, che tutti i soggetti che vi sono tenuti abbiano apposto la propria firma digitale e, in secondo luogo, che ciascuna firma sia tecnicamente integra. Solo all'esito di questa

verifica il mediatore apporrà la propria firma, così perfezionando la formazione del documento conclusivo che, a questo punto, sarà depositato a cura del medesimo mediatore il quale, a tal fine, si avvarrà del sistema informatico di cui l'organismo si è dotato. Il deposito viene effettuato presso la segreteria dell'organismo che ne cura i successivi adempimenti, a cominciare dalla comunicazione mediante invio alle parti e agli avvocati che le assistono, se nominati. L'importanza di una chiara procedimentalizzazione di queste fasi, ivi compresa l'individuazione dei soggetti tenuti a curare i rispettivi adempimenti, ha un impatto positivo in termini di chiarezza nella complessiva gestione della procedura telematica, tanto più necessario in considerazione degli effetti giuridici che scaturiscono dal deposito del verbale conclusivo, sia quando esso è negativo, sia quando da esso risulta il raggiungimento di un accordo di conciliazione.

Il comma 4 riprende, senza modifiche, il testo del vigente comma 5 dell'articolo 8-bis, avente ad oggetto gli oneri di conservazione e di esibizione del verbale e degli atti del procedimento, a carico dell'organismo, con rinvio alla pertinente norma del codice dell'amministrazione digitale.

La lettera h):

reca l'introduzione del nuovo articolo 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive a distanza).

La norma, di nuova introduzione, consta di cinque commi e intende disciplinare in modo separato e autonomo lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, distinguendo, per le ragioni precedentemente esposte, tale ambito da quello regolato dall'articolo 8-bis.

Il comma 1 fissa il principio secondo cui ciascuna parte può sempre chiedere all'organismo di partecipare agli incontri di mediazione avvalendosi di sistemi di collegamento audiovisivo a distanza. Tale disposizione è coerente con il ricordato principio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge delega che prevede che gli incontri possano svolgersi da remoto, senza che a tal fine sia richiesto l'accordo di tutte le parti della procedura e trova ulteriore riscontro normativo esplicito nell'articolo 22, comma 1, lettera b), del regolamento n.150 del 2023. La possibilità per ciascuna parte di partecipare da remoto alla mediazione a semplice richiesta, con norma che chiarisce che tale opzione non impone, nei fatti la digitalizzazione dell'intera procedura, rappresenta dunque un importantissimo strumento che favorisce in termini effettivi la partecipazione personale alla mediazione e costituisce, pertanto, anche attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge delega finalizzato all'adozione di disposizioni volte a favorire "la partecipazione personale delle parti" alla mediazione.

Il comma 2 riproduce integralmente il comma 2 del vigente articolo 8-bis, e ha lo scopo di indicare gli standard di funzionalità che sistemi di videoconferenza devono assicurare per l'effettiva e piena partecipazione all'incontro da parte della persona collegata da remoto.

Il comma 3 costituisce una innovazione rispetto al testo del vigente articolo 8-bis, in quanto stabilisce le regole generali cui le parti devono attenersi nel caso in cui sia necessario firmare un atto formato durante un incontro che si svolge con una o più parti collegate da remoto. Come è noto, l'articolo 83, comma 20-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto d.l. Cura Italia, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n.27) in epoca pandemica aveva per la prima volta previsto e regolato la partecipazione a distanza agli incontri di mediazione. In considerazione della impossibilità, nel contesto emergenziale, per le parti, i loro avvocati e i mediatori, di spostarsi dalla propria abitazione o studio professionale e riunirsi in presenza per gli incontri e per i relativi adempimenti, quali la firma dell'accordo, la norma in questione prevedeva, per quanto qui di interesse, la possibilità per le parti di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'accordo di

conciliazione (ricevuti con modalità telematiche), avvalendosi della certificazione di autografia del proprio avvocato. Tale disposizione, della quale si prevede l'abrogazione dello schema di decreto non si ritiene possa essere ripresa e inserita nell'articolo in commento, per plurime ragioni.

Infatti, tranne quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, le parti non hanno l'obbligo di partecipare alla mediazione con l'assistenza di un avvocato (ad eccezione e nei limiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo per quanto concerne la possibilità di conferire all'accordo di conciliazione la natura di titolo esecutivo) e quindi l'eventuale mantenimento della disposizione emergenziale finirebbe per obbligare le parti che vogliono partecipare alla mediazione collegandosi da remoto, a munirsi di un difensore anche nei casi di mediazione non obbligatoria.

Inoltre, il citato comma 20-*bis*, dell'articolo 83 del d.l. n.18 del 2020 consente alla parte collegata da remoto di apporre la propria firma su una copia analogica del documento da firmare, trasmessa con posta elettronica dal mediatore e estratta dal mezzo con cui è stata trasmessa (ad esempio una PEC o un allegato a una e-mail). In tal modo la norma emergenziale ha consentito l'apposizione della firma analogica, benché autenticata dal difensore, su un documento che è la copia analogica di un originale digitale che, dopo la firma, dovrebbe essere "scannerizzato" (ossia nuovamente trasformato in digitale ma firmato non in modalità digitali dall'interessato) e nuovamente inviato al mediatore per la prosecuzione della raccolta delle firme. Tali modalità, giustificabili senz'altro in epoca pandemica, in quanto regolano in modo assolutamente eccezionale l'apposizione di una firma analogica sulla copia analogica di un documento digitale, destinato a una successiva "digitalizzazione", non sono più giustificabili in un contesto in cui non sussiste alcun impedimento alla possibilità di movimento delle parti. La loro applicazione, al contrario, renderebbe molto alto il rischio di serie contestazioni, non solo sulla attuale giustificabilità del mantenimento del descritto sistema eccezionale, ma anche in ordine alla conformità all'originale del documento firmato, compromettendo la stabilità dell'accordo raggiunto.

Per tutte queste ragioni si ritiene necessario, in sede di correttivo, completare l'autonoma disciplina della partecipazione a distanza, di una o più parti, agli incontri di mediazione con la previsione di una chiara indicazione delle regole per la corretta apposizione della firma, ogni qualvolta nel corso di questo tipo di incontri le parti sono chiamate ad apporre una firma su un atto formato in tale contesto.

In accoglimento del parere reso dalle Commissioni Giustizia e Bilancio (v. osservazione sub lett. a), è stato specificato che nei casi in cui le parti non abbiano scelto *ab origine* che la mediazione si svolga interamente con modalità telematica di cui all'articolo 8-*bis*<sup>1</sup>, la firma possa essere apposta con modalità digitale sul consenso di tutte le parti. In particolare, sebbene l'incontro si svolge tra parti che non hanno optato per la mediazione digitalizzata, non vi sono ostacoli tecnici all'adozione di tale soluzione, anche per la parte che sia sprovvista di propria firma digitale e sempre che abbia manifestato il suo consenso ad apporre la firma digitalmente. ~~Infatti~~ A sua volta, l'organismo di mediazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere p) e q), del regolamento n.150 del 2023, nel rispetto dei requisiti di efficienza, è tenuto non solo a dotarsi di sistemi idonei alla gestione della mediazione telematica, ma anche a dotarsi di sistemi che consentono di svolgere gli incontri da remoto. Inoltre, in base all'articolo 28, comma 3, del regolamento citato, ha titolo per farsi rimborsare gli eventuali esborsi costituiti dall'aver messo a disposizione della parte che ne è sprovvista, di un sistema di firma digitale.

---

<sup>1</sup> Nel caso di mediazione che si svolge in modalità telematica infatti è escluso che gli atti del procedimento siano analogici.

Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui le parti non si siano accordate ai sensi del comma 3, allo scopo di consentire alle parti che non hanno optato per lo svolgimento della mediazione con modalità interamente digitalizzate, di apporre la firma con modalità analogica innanzi al mediatore, così preservando la loro scelta di fondo anche nel momento in cui il documento sia formato durante l'incontro al quale una o più parti hanno partecipato da remoto.

L'intervento sui commi 3 e 4 appena descritto consente di tenere conto, come richiesto dalle Commissioni parlamentari, delle scelte di fondo compiute dalle parti tenendo ferma al contempo la *ratio* ispiratrice della riforma, che è quella volta a razionalizzare, semplificare e favorire l'apposizione delle firme nel corso di incontri a distanza così agevolando la partecipazione personale dei litiganti in vista di una maggiore possibilità fra loro di dialogo e di composizione del conflitto.

Il comma 5 stabilisce in modo esplicito che le parti sono tenute a cooperare in buona fede e lealmente alla tempestiva firma degli accordi che sono raggiunti nel corso di un incontro al quale prendono parte mediante collegamento audiovisivo a distanza. Infatti quando le parti si accordano nel senso previsto dal comma 4 esse si impegnano anche a recarsi davanti al mediatore per apporre la firma analogica e per questo si ritiene opportuno fare richiamo al generale principio di leale collaborazione e secondo regole di buona fede, sancito in generale per le parti della mediazione e per gli avvocati che le assistono, dal comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo, al fine di richiamare tale fondamentale principio anche nella fase attuativa delle intese raggiunte in ordine alle modalità di acquisizione della firma, allo scopo di giungere celermente alla formalizzazione dell'accordo davanti al mediatore. Naturalmente il rispetto di tale specifico principio di cooperazione mantiene la propria efficacia anche nel caso in cui le parti restino vincolate dalla regola generale prevista dal comma 3, e debbano adoperarsi, in tal caso, alla tempestiva firma digitale di propria competenza.

La lettera i):

reca modifiche all'articolo 11 "Conclusione del procedimento"

Si tratta di interventi correttivi di coordinamento che hanno ad oggetto il comma 4, l'introduzione del comma 4-*bis*, la sostituzione del comma 5 e una modifica al comma 6.

Il testo del vigente articolo 11 è stato adottato in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettere e) e m), della legge delega.

Il comma 4 vigente prevede la procedimentalizzazione della fase finale della procedura, nella quale il mediatore redige il verbale conclusivo al quale deve essere allegato, quando raggiunto, l'accordo di conciliazione. Si ritiene opportuno modificare il comma per inserire un richiamo all'articolo 8-*bis*, allo scopo di chiarire che la disciplina di questa fase, quando la mediazione è interamente digitalizzata, è contenuta nella disposizione speciale.

Il comma 4-*bis* viene introdotto allo scopo di reintrodurre, nel decreto legislativo, la disposizione che prima della riforma era collocata nel comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo.

Tale disposizione, in sede di attuazione della delega, è stata in parte collocata nel comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo, per dare continuità alla norma che prevede che la presentazione e comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi della domanda giudiziale e, quanto alla decadenza, la impedisce per una sola volta.

La restante parte della disposizione contenuta nel comma 5, aveva lo scopo di individuare con certezza il momento in cui tali effetti vengono meno al momento della conclusione della mediazione.

Per mero errore essa non è stata ricollocata nel decreto legislativo che è pertanto attualmente privo di tale parte della disciplina degli effetti della conclusione della mediazione, anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo.

Si propone quindi di reintrodurre tale indispensabile previsione, collocandola nell'articolo 11, che disciplina la conclusione del procedimento, così ripristinando non solo l'originaria completezza della disciplina, ma anche l'indispensabile simmetria di regolamentazione con quanto si prevede, sostanzialmente nei medesimi termini, per la procedura di negoziazione assistita, all'articolo 8, d.l. n.132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162).

Si prevede di sostituire il comma 5 al fine di adattarne il testo alla mutata realtà tecnologica, e prevedere che solo il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo conclusivo devono essere redatti in tanti originali quante sono le parti della procedura, oltre a un originale destinato a essere depositato presso l'organismo di mediazione.

Si prevede di modificare il comma 6 al fine di chiarire, secondo il medesimo criterio esplicitato in relazione alle modifiche apportate all'articolo 5-ter, quanto alla distinzione tra accordo e verbale, quali documenti separati.

La lettera l):

reca modifiche all'articolo 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

L'articolo è stato introdotto in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera n) della legge delega.

Viene corretto un refuso riguardante l'errata citazione, ad opera del testo vigente, dell'articolo 1 "comma 01.bis", invece che "comma 1.1." della legge 14 gennaio 1994, n.20.

La lettera m):

reca modifiche all'articolo 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)

Si prevede di modificare il comma 1, di sostituire il comma 1-bis e di inserire il comma 1-ter.

Si prevede di modificare il comma 1, terzo periodo, allo scopo di correggere un errore di formulazione, mediante l'inserimento del riferimento al comma stesso, con soppressione della locuzione che, invece, opera il richiamo al "periodo precedente".

Si prevede, inoltre, di aggiungere, dopo il terzo periodo, il quarto periodo, al fine di prevedere che l'avvocato, che trasmette all'Ufficiale giudiziario l'accordo a fini esecutivi, possa dichiararne, quando necessario, la conformità all'originale, esercitando i relativi poteri previsti dagli articoli 196 *decies* e 196 *undecies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tale intervento è opportuno in un'ottica evolutiva di digitalizzazione di ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con eventuali fasi giudiziali o esecutive, compresa quella relativa alle comunicazioni tra gli avvocati che assistono una parte in una procedura di mediazione e l'Ufficiale giudiziario, quando è necessario mettere in esecuzione l'accordo conciliativo.

Si prevede, inoltre la sostituzione del comma 1-bis.

Il comma vigente infatti prevede, al primo periodo, che quando non ricorrono le condizioni, fissate dal comma 1, che consentono di attribuire all'accordo di mediazione l'efficacia di titolo esecutivo, la

parte che ne ha interesse è tenuta a chiederne l'omologazione al presidente del tribunale. Al secondo periodo si prevede che nelle controversie di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE il "verbale" è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

La norma, quindi, non individua, in via generale, il tribunale territorialmente competente per l'omologazione, limitandosi, invece, a individuare il tribunale territorialmente competente per la sola ipotesi in cui debba essere omologato l'accordo raggiunto nel contesto di una lite transfrontaliera ai sensi della direttiva 2008/52 e per il solo caso in cui detto accordo debba essere eseguito in Italia.

In via di prassi la competenza territoriale per l'omologa viene attribuita al tribunale del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione davanti al quale l'accordo è stato raggiunto.

Il secondo periodo del vigente comma 1-*bis*, contiene una regolamentazione solo parziale, in quanto, da un lato, si limita a individuare un criterio di collegamento potenzialmente idoneo a radicare la competenza territoriale presso più uffici giudiziari (quando, ad esempio, l'accordo debba avere esecuzione in luoghi diversi, in quanto gli immobili interessati sono situati in luoghi che non appartengono allo stesso circondario di tribunale) e, dall'altro, omette di individuare il tribunale territorialmente competente quando l'esecuzione debba avvenire fuori dal territorio italiano.

Per tutte queste ragioni appare opportuno intervenire in sede di correttivo completando la scelta, operata in sede di attuazione della delega, di distinguere chiaramente, con collocazione in commi distinti, l'ipotesi in cui l'accordo non deve essere omologato (oggetto del comma 1) dai casi in cui, non sussistendo le condizioni del comma 1, l'accordo deve essere invece omologato cogliendo l'occasione per individuare, in via generale, il criterio di collegamento territoriale per individuare l'ufficio giudiziario competente per l'omologa.

Appare infine opportuno collocare nel comma 1-*ter* di nuova introduzione, la disciplina dell'omologa degli accordi raggiunti in un contesto di controversia transfrontaliera al fine di chiarire che si tratta di accordi soggetti di per sé ad omologa, in quanto idonei ad essere messi in esecuzione fuori dal territorio italiano. Nell'occasione viene razionalizzata e semplificata l'individuazione del tribunale territorialmente competente, prevedendo l'applicazione, anche in questa ipotesi, del medesimo criterio contenuto nel comma 1-*bis*, e superando in tal modo la vigente disposizione, potenzialmente idonea ad attribuire a più tribunale la competenza territoriale per l'omologa del medesimo accordo.

La lettera n):

reca modifiche all'articolo 12-*bis* (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento).

L'articolo è stato adottato in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge delega.

L'intervento correttivo è limitato al comma 3 ed ha lo scopo di chiarire che il giudice, nei casi di cui al comma 2 (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), oltre alla condanna al pagamento della somma prevista dal comma citato, su richiesta dell'altra parte, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore nel massimo alle spese di giudizio che la parte non soccombente ha maturato dopo la conclusione del procedimento di mediazione. La vigente formulazione contiene una locuzione eccessivamente generica: "la parte che non ha partecipato alla mediazione" che potrebbe essere interpretata come idonea a giustificare la condanna della parte soccombente anche nel caso in cui quest'ultima non si sia sottratta alla partecipazione al primo incontro di mediazione, ma abbia eventualmente omissis di partecipare a

incontri successivi. Scopo della norma è invece sanzionare, alle condizioni ivi previste, la condotta della parte che, risultata soccombente in giudizio, rispetto alla medesima controversia si sia rifiutata di partecipare al primo incontro di mediazione, così impedendo la stessa possibilità di avviare il confronto sulla situazione controversa.

L'intero capo II-bis del decreto legislativo n.28 del 2010, recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, è stato introdotto in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge delega, e comprende gli articoli da 15-bis a 15-undecies.

In sede di correttivo è necessario intervenire per eliminare alcuni refusi e per il corretto e pieno allineamento del regime del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione alle pertinenti disposizioni del DPR 30 maggio 2002, n.115, recante Testo unico in materia di spese di giustizia. In fase applicativa, del resto, sono emerse alcune lacune della disciplina che si propone di colmare anche al fine di prevenire orientamenti interpretativi che possono dare luogo a irragionevoli disparità di trattamento per situazioni simili.

La lettera o):

reca modifiche all'articolo 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

Le modifiche hanno ad oggetto il comma 1 al fine di chiarire che, come prevede l'articolo 119 del TUSG, anche in materia di mediazione il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino italiano non abbiente e al cittadino straniero che sin trova nella medesima condizione, purché regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, all'apolide ed è anche assicurato a determinate categorie di persone giuridiche.

In assenza dell'intervento correttivo la disposizione rischia di risultare più ampia di quanto di prevede per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie giudiziali civili, per il cittadino italiano e per il cittadino straniero, e irragionevolmente più restrittiva con riferimento ad alcune specifiche categorie di persone giuridiche.

La lettera p):

reca modifiche all'articolo 15-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato)

Si propone di introdurre i commi 1-bis, 2-bis e 3-ter e di modificare il comma 3.

Il comma 1-bis viene introdotto al fine di prevedere, in linea con l'articolo 79, comma 3, TUSG che il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere all'ammissione anticipata possa chiedere all'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione che si ritiene necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;

Il comma 2-bis stabilisce che il consiglio dell'ordine che accoglie l'istanza di ammissione anticipata è tenuto a trasmetterla all'ufficio finanziario competente, per le verifiche previste dall'articolo 127, comma 2, TUSG. Si ritiene necessario integrare l'articolo con il comma in commento, al fine di chiarire che anche nella fase di ammissione anticipata al patrocinio per le procedure di mediazione, la documentazione relativa all'istanza di ammissione anticipata al patrocinio dello Stato debba essere messa a disposizione delle autorità competenti a verificare l'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni della parte.

Il comma 3 viene modificato al fine di sopprimere la disposizione che prescrive alla parte ammessa al patrocinio di scegliere il proprio avvocato esclusivamente negli appositi elenchi istituiti presso il COA del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione. Tale disposizione deve essere in tal modo corretta in quanto sembra voler introdurre una non consentita limitazione della libertà di scelta delle parti e degli stessi avvocati per quanto riguarda la loro libertà di esercitare la professione senza irragionevoli limitazioni territoriali, come si evince dal principio ricavabile dalla lettura combinata dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 TUSG.

Il comma 3-bis completa l'intervento normativo in quanto prevede, allineando il testo con quanto prevede l'articolo 82, comma 2, TUSG, che, se l'avvocato nominato dalla parte ammessa al beneficio è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, al professionista non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

La lettera q):

reca modifiche all'articolo 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)

Le ragioni delle proposte di correttivo dell'articolo 15-*quinquies* sono le stesse esposte in relazione all'articolo 15-*bis*.

Lo schema di decreto propone di modificare il solo comma 4 al fine di attribuire al Ministero gli stessi poteri di verifica riconosciuti al COA dall'articolo 15-*quinquies* comma 1-*bis*, come sopra illustrato.

Anche questo intervento ha lo scopo di allineare la disciplina all'articolo 79, comma 3, TUSG che attribuisce tale potere anche al giudice.

Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato in caso di accordo raggiunto in sede stragiudiziale si deve considerare che la fase di liquidazione degli importi spettanti all'avvocato che ha assistito la parte non abbiente, non sono contemplati interventi giurisdizionali neppure nella fase di ammissione definitiva e liquidazione, essendo stata, invece, disciplinata ma una procedura speciale centralizzata presso il Ministero della giustizia dopo che vi è stata l'ammissione anticipata e la verifica della parcella ad opera del COA.

Per questa ragione l'allineamento della disciplina al citato articolo del TUSG impone, in questo caso, l'attribuzione dei poteri di eventuale verifica al Ministero della giustizia.

La lettera r):

reca modifiche all'articolo 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)

L'articolo è stato adottato in attuazione del principio contemplato nell'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge delega e prevede l'innalzamento degli *standard* di qualità per l'accreditamento degli enti pubblici o privati quali organismi di mediazione ovvero il mantenimento della loro iscrizione nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, declinati secondo gli indicatori di serietà ed efficienza.

In sede di prima attuazione, il principio di delega è stato inteso nel senso di richiedere, ai fini dell'abilitazione a costituire un organismo di mediazione, quale requisito di serietà, indistintamente esigibile per gli enti pubblici e per gli enti privati, la previsione di un oggetto sociale, o scopo associativo, esclusivo e dunque l'obbligo legale di svolgere in via esclusiva l'attività di erogazione di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e di quelle ulteriori

attività con esse compatibili secondo la previsione legale, ossia l'attività di formazione nei medesimi ambiti.

L'intervento correttivo propone di rimodulare le condizioni per dimostrare il possesso del sopra descritto requisito di serietà, in quanto la norma attualmente vigente non considera la fondamentale diversità tra enti pubblici ed enti privati, in quanto per i primi è la stessa legge che li istituisce a individuarne l'oggetto sociale.

Poiché dunque un ente pubblico non gode di effettiva autonomia nella individuazione del proprio oggetto sociale la vigente previsione, se non modificata, rischia di imporre agli enti pubblici un comportamento nella sostanza inesigibile, nella fase di autorizzazione all'esercizio dell'attività come organismo di mediazione.

La proposta oggetto di correttivo propone una riformulazione della norma che tiene conto della diversa base normativa e istituzionale degli enti pubblici rispetto a quelli privati.

Si prevede dunque di modificare il comma 1-bis, lettera b), allo scopo di limitare ai soli organismi costituiti da enti privati la disciplina del requisito di serietà consistente nella previsione dell'esclusività, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dell'erogazione dei servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti. La previsione risulta inoltre allineata al vigente testo dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento n. 150 del 2023.

Si aggiunge inoltre la lettera b-bis), al fine di prevedere, per i soli enti pubblici, compresi gli ordini professionali, quali enti pubblici non economici, anche nella forma di fondazioni o associazioni, a completamento della procedura di abilitazione di cui al comma 1, quale specifico requisito di serietà, la verifica e dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale fissato dalla legge con lo svolgimento dei servizi di mediazione conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie di formazione nei medesimi ambiti. La disposizione introdotta nella lettera b-bis) è stata resa di più facile lettura nella sua applicazione concreta, in ciò aderendo a quanto osservato nel rispettivo parere da ciascuna delle Commissioni parlamentari (osservazione lett. b), tenendo conto della prassi invalsa con cui gli organismi di mediazione forense attingono al modello della fondazione. ~~Con~~ La descritta modifica, inoltre, è allineata al vigente articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento n. 150 del 2023.

per gli organismi costituiti da enti pubblici, fra cui gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni,

Per quanto concerne il comma 2, sempre nell'ottica di dare piena attuazione al sopra ricordato principio di delega, si propone di prevedere che il registro degli organismi e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero della giustizia, debbano essere tenuti e gestiti mediante propria piattaforma informatica.

Si pone in evidenza che apposita disposizione finale, contenuta nell'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo, prevede che entro un determinato termine dall'entrata in vigore del decreto contenente il correttivo il dipartimento del Ministero della giustizia per la transizione digitale, con apposito decreto direttoriale, individui le specifiche tecniche di tale indispensabile strumento di razionalizzazione dell'attività di gestione dei registri ed elenchi previsti dal medesimo articolo 16.

Si propone di apportare un'ulteriore modifica al comma 2 al fine di abrogarne l'ultimo e il penultimo periodo che contengono disposizioni transitorie ormai obsolete in quanto inserite nel 2010 al momento dell'adozione del decreto legislativo n.28 e finalizzate alla individuazione, appunto transitoria, di due decreti ministeriali (precisamente il 222 e il n.223 del 23 luglio 2004) che, in attesa

dell'adozione del regolamento previsto dal medesimo comma 2, potessero applicarsi per la determinazione delle modalità di iscrizione e tenuta dei registri degli organismi di mediazione.

Tale periodo transitorio è ormai definitivamente superato a seguito dell'adozione, prima, del decreto ministeriale, avente natura regolamentare, 18 ottobre 2010, n.180, poi sostituito dal regolamento 24 ottobre 2023, n.150 che reca anche l'istituzione della sezione speciale del registro destinata all'iscrizione degli organismi ADR, ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo II-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, Codice del consumo.

La lettera s):

reca modifiche all'articolo 16-*bis* (Enti di formazione)

L'articolo è stato introdotto in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettere l) e n).

La ratio sottesa tali principi era finalizzata a rafforzare il requisito della terzietà dell'organismo di mediazione, deputato a erogare un servizio di giustizia complementare.

Si tratta quindi di un principio strettamente inerente l'attività degli organismi e non degli enti di formazione.

Il vigente comma 1, invece, riproduce, per gli enti di formazione, i requisiti abilitativi all'iscrizione nell'elenco degli enti che possono erogare servizi di formazione in tale settore, i medesimi requisiti di serietà ed efficienza richiesti per l'iscrizione degli organismi e definiti dall'articolo 16, commi 1-*bis* e 1-*ter*, integralmente richiamati.

Potrebbe risultare non coerente con sopra descritti limiti della delega il richiamo, per gli enti di formazione, del requisito di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera b), nella misura in cui richiede l'esclusività dell'oggetto sociale, come richiesto per gli organismi di mediazione.

Si propone dunque di modificare il comma 1 con il richiamo, quale requisito abilitante all'iscrizione nel registro degli enti di formazione in materia di mediazione, della sola lettera a) del comma 1-*bis*, e del comma 1-*ter* e soppressione del richiamo alla lettera b) del comma 1-*bis* dell'articolo 16.

In concreto, quindi, l'ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione non è tenuto, in base alla nuova formulazione, a erogare solo servizi di formazione nel settore della mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Qualora, invece, un organismo di mediazione intende fornire anche servizi di formazione, sarà tenuto, nei termini previsti dal comma 1, a rispettare il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo rispetto al quale vi è valutazione *ex lege* di compatibilità in caso di svolgimento della sola formazione in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

La lettera t):

reca modifiche all'articolo 17 (Risorse, regime tributario e indennità)

Si propone di modificare esclusivamente il comma 2, al fine di allinearne la formulazione con le altre disposizioni del decreto che chiariscono che il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione sono due atti distinti e il secondo, quando formato, è allegato al primo. Si è inoltre ritenuto di rivedere la formulazione del comma 2, recependo quanto osservato dalle Commissioni parlamentari nel rispettivo parere (v. osservazione sub lett. c) con un elemento di maggior chiarezza circa l'esenzione

fiscale che riguarda non solo il verbale, in quanto atto del procedimento di mediazione, ma altresì l'accordo di conciliazione raggiunto nell'ambito e ad esito della mediazione.

Le ragioni dell'intervento sono le medesime precedentemente esposte in relazione all'articolo 5-ter.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162.

Tale decreto-legge, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.", contiene due Sezioni, la prima e la seconda dedicate, rispettivamente, alla disciplina della negoziazione assistita e alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato in tale procedura di risoluzione alternativa della controversia.

**L'articolo 2, comma 1 lettera a):**

reca modifiche all'articolo 2 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati)

In sede di attuazione della delega, il testo del d.l. n.132 del 2014, relativamente alla disciplina della negoziazione assistita, è stato modificato al fine di chiarire, senza possibilità di dubbio, che non solo nelle procedure di negoziazione aventi ad oggetto le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (cause di lavoro), ma in ogni procedura di negoziazione, ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato.

Si propone di modificare il solo comma 5 al fine di allineare anche tale disposizione al descritto principio, con l'opportuna sostituzione della locuzione "uno o più avvocati" con la più chiara "almeno un avvocato per ciascuna parte".

La lettera b):

prevede la sostituzione dell'articolo 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica)

L'articolo è stato introdotto in sede di riforma, in attuazione del principio previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge delega al fine di prevedere che la procedura di mediazione possa svolgersi, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri di mediazione possano svolgersi con collegamenti da remoto.

La norma vigente contiene, nel medesimo testo, sia la disciplina della negoziazione assistita svolta con modalità telematica, sia la disciplina degli incontri da remoto, in linea con quella introdotta, in sede di esercizio della delega, dall'articolo 8-bis nella mediazione civile e commerciale.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n.28 del 2010, quali risultano dall'articolo 1, comma 1, lettera g) e h) dello schema di decreto, impongono di allineare la corrispondente disciplina della negoziazione assistita, essendo identica la ragione sottostante il sopra descritto intervento.

Si deve del resto ricordare che, in forza del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega, il legislatore ha indicato l'opportunità di giungere a una disciplina quanto possibile armonizzata delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche da far confluire in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione.

Il nuovo testo dell'articolo 2-bis consta di sei commi.

Il comma 1 è di contenuto corrispondente al comma 1 del nuovo testo dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n.28 del 2010, che si è precedentemente illustrato, per le medesime ragioni.

Il comma 2 ha lo scopo di creare un chiaro collegamento con l'articolo 11 del d.l. n.132 del 2014, secondo la formulazione contenuta nello schema di decreto e di seguito meglio illustrata, che pone in capo agli avvocati, in caso di conclusione di un accordo in sede di negoziazione assistita, di darne comunicazione, tramite il Consiglio Nazionale forense, al competente COA.

Il comma 3 è finalizzato a chiarire, anche per differenziare debitamente la partecipazione a un incontro con sistemi di videoconferenza dal diverso concetto di negoziazione assistita in modalità telematica, che ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare a un incontro avvalendosi di sistemi di collegamento da remoto.

Il comma 4 riproduce il comma 2 del testo attualmente vigente, dedicato alla individuazione degli standard qualitativi che i sistemi di collegamento da remoto devono assicurare per lo svolgimento dell'incontro in termini di effettiva partecipazione.

Il comma 5 riproduce il divieto di utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo da remoto quando l'incontro è finalizzato all'acquisizione delle dichiarazioni del terzo, contenuto nel comma 4 del testo attualmente vigente dell'articolo in esame.

Il comma 6 riproduce i poteri certificativi esercitabili dagli avvocati quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica attualmente previsti e disciplinati dal comma 4 del testo attualmente vigente dell'articolo in esame.

La rubrica, infine, chiarisce che il nuovo testo dell'articolo 2-bis è dedicato alla negoziazione assistita in modalità telematica e agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

La lettera c):

reca modifiche all'articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.)

Si propone di modificare il solo comma 3-ter al fine di chiarire che anche l'accordo raggiunto nella materia regolata dall'articolo è soggetto all'obbligo di trasmissione al Consiglio dell'ordine competente e al Consiglio Nazionale Forense, risultando indispensabile chiarire, anche a livello normativo, la rilevanza di tali obblighi, a fini di conservazione degli accordi e di rilevazione statistica.

La lettera d):

reca modifiche all'articolo 11 (Raccolta dei dati)

Si propone di modificare il solo comma 1, al fine di chiarire che i difensori che assistono le parti sono tenuti a inviare una copia dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, tramite il Consiglio Nazionale forense, al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo dove l'accordo è stato raggiunto o, in alternativa, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. La modifica ha lo scopo di consentire al Consiglio nazionale Forense di ricevere, dotando gli avvocati di appositi strumenti telematici, tutti gli accordi stipulati in sede di negoziazione, in modo da consentire a tale organo di esercitare l'effettivo controllo dei dati a fini statistici.

Si tratta di una modifica specificamente segnalata dal Consiglio nazionale forense che, già dal mese di febbraio 2024, ha sviluppato, e messo a disposizione dei COA, una piattaforma unica nazionale (alla quale si accede attraverso il sito "negoziazione.consiglionazionaleforense.it") per facilitare, attraverso un solo canale di trasmissione centralizzato, il deposito, da parte degli avvocati, degli

accordi di negoziazione assistita. La previsione correttiva valorizza le potenzialità della piattaforma in questione, consentendo, con una sola operazione, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 6 e la comunicazione ai fini statistici ex art. 11 del d.l. 132/2014 e di raccogliere in modo completo, su scala nazionale, gli accordi di negoziazione.

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense assume, a seguito della modifica, l'onere della ritrasmissione ai COA.

E' opportuno sottolineare che tale modifica è anche di interesse del Ministero della giustizia in quanto il CNF, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge, è deputato alla raccolta dei dati relativi alla negoziazione assistita, che sono indispensabili anche per la relazione annuale che l'on. Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere

In sede di esercizio della delega, nel DL n.132 del 2014, è stato inserito un capo, dedicato alla disciplina dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di negoziazione assistita, che contiene gli articoli da 11-bis a 11-undecies.

La lettera e):

reca modifiche all'articolo 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

Si propone di modificare il comma 1 per le medesime ragioni illustrate in relazione all'articolo 15-bis del decreto legislativo n.28 del 2010 e per ricomprendere, tra i casi di negoziazione assistita obbligatoria in relazione ai quali è garantito il patrocinio a spese dello Stato, oltre ai casi previsti dal vigente articolo 3, anche il caso previsto dall'articolo 1, comma 249 della legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che così prevede:

*"249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286."*

Quanto, più specificamente, all'allineamento della norma in esame (così come della omologa disposizione, contenuta nell'articolo 15-bis del decreto legislativo n.28 del 2010 in materia di mediazione civile e commerciale) alle disposizioni dettate dall'articolo 119 del d.P.R. n.115 del 2002, si evidenzia che l'intervento è completato dalla aggiunta, al comma 1 del vigente articolo 11-bis, di un ulteriore periodo contenente la disciplina del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato dello straniero regolarmente soggiornante e di alcune categorie di enti, negli stessi termini previsti dalla norma del citato d.P.R..

Per completezza, infine, si evidenzia che nella norma in esame, così come nell'articolo 15-bis del decreto legislativo n.28 del 2010, non sono contenuti, nei rispettivi testi vigenti, riferimenti al cittadino comunitario avente nazionalità diversa da quella italiana, posto che tale categoria non è autonomamente disciplinata nel d.P.R. n.115 del 2002, anteriore all'adozione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In ogni caso, anche dopo l'adozione del decreto legislativo n.30 del 2007, non sono sorti

dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ricomprendere la posizione del cittadino comunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano nella definizione di “straniero regolarmente soggiornante”, contenuta nel citato d.P.R. ai fini dell’applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.

La lettera f):

reca modifiche all’articolo 11-*quinquies* (Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato)

Le proposte di modifica sono identiche a quelle illustrate in relazione all’articolo 15-*quinquies* decreto legislativo.

Si propone dunque, anche per questo articolo:

di inserire il comma 1-*bis* al fine di prevedere l’interessato, se il consiglio dell’ordine competente a provvedere in via anticipata sull’istanza di ammissione al beneficio è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza stessa, di produrre al COA la documentazione ritenuta necessaria per accertare la veridicità di quanto dichiarato;

di inserire il comma 2-*bis* al fine di prevedere espressamente l’onere, in capo al COA, di trasmettere l’istanza di ammissione anticipata all’ufficio finanziario competente a svolgere le verifiche previste dall’articolo 127 del Testo Unico per le spese di giustizia;

di modificare il comma 3 al fine di eliminare l’inciso che vincola la parte ammessa al patrocinio a scegliere il proprio avvocato solo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso il COA competente ai sensi del comma 1 dell’articolo 11-*quinquies*;

di inserire il comma 3-*bis* al fine di prevedere che, se l’avvocato scelto dalla parte è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello previsto nel comma 1 del medesimo articolo, non sono dovute, al professionista, le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Si evidenzia che, in particolare, questa disposizione ha lo scopo di prevedere, esattamente come per l’intervento correttivo descritto in materia di mediazione, all’articolo 15-*quinquies*, in conformità a quanto l’articolo 82, comma 2, TUSG, che, se l’avvocato nominato dalla parte ammessa al beneficio è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui si svolge la negoziazione al professionista non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

La lettera g):

reca modifiche all’articolo 11-*septies*

Per le stesse ragioni sottese alla proposta di modifica dell’articolo 15-*septies* del decreto legislativo n.28 del 2010 si propone di modificare il solo comma 3, al fine di attribuire al Ministero gli stessi poteri “istruttori” attribuiti al COA ai sensi dell’articolo 11-*quinquies*, comma 1-*bis*.

**L’articolo 3** reca modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Si propone di abrogare il comma 20-*bis* dell’articolo 83, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27.

Tale disposizione ha dettato, per il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19 specifiche disposizioni per consentire lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto e, a tal fine, ha anche disciplinato le modalità con cui gli avvocati potevano, operando a distanza e separati dalle parti che assistevano nella procedura di mediazione, certificarne le sottoscrizioni.

Benché il periodo emergenziale sia definitivamente cessato con la fine dello stato di emergenza, si ritiene necessario procedere all'abrogazione formale di tale disposizione in quanto essa è formulata in modo tale da essere interpretata come idonea ad essere applicata anche dopo la fine della fase emergenziale, essendone prevista l'applicazione "anche successivamente a tale periodo".

Nonostante si possa sostenere che norma si sia limitata a stabilire la possibilità di una vigenza successiva alla cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia della sola disposizione che consentiva di svolgere gli incontri da remoto, la complessiva formulazione del comma è tale da indurre gli interpreti a ritenere applicabile anche la disciplina relativa alle modalità relative alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto quando tutte le parti sono collegate da remoto o in modalità cosiddetta mista, ossia quando solo alcuni sono collegati da remoto e altri sono invece riuniti davanti al mediatore.

In considerazione della nuova organica disciplina della mediazione telematica e delle regole di partecipazione degli incontri con sistemi di videoconferenza da remoto, oggetto anche del presente correttivo, si ritiene opportuno prevenire qualsiasi dubbio interpretativo in ordine all'esistenza di norme confliggenti tra loro.

Si richiama, per quanto qui di interesse in ordine all'opportunità del descritto intervento, l'illustrazione delle ragioni sottese all'introduzione, nel decreto legislativo n.28 del 2010, del nuovo articolo 8-*bis* e in particolare ai suoi commi 3 e 4.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali.

**L'articolo 4** dello schema del decreto legislativo, reca le disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 stabilisce, anche al fine di prevenire problematiche interpretative, che il nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo n.28 del 2010, si applica alle mediazioni in corso alla data in entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

In tal modo si vuole consentire alle parti che ne hanno interesse, di avvalersi del nuovo regime di durata della mediazione, che ha la precipua finalità di favorire il raggiungimento dell'accordo, proprio in quanto viene accordato alle parti stesse un tempo maggiore di quello attualmente previsto.

Si pone in evidenza, quanto all'impatto di tale disposizione, che la mediazione può proseguire dopo il primo incontro solo se vi è concorde volontà di tutte le parti.

In tale ipotesi, specie nelle controversie di maggiore complessità, proprio le mediazioni che non si sono concluse negativamente al primo incontro e che stanno proseguendo hanno una maggiore probabilità di concludersi con un accordo di conciliazione, specialmente in alcune delle materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che sono caratterizzate da oggettiva complessità e spesso da più di due parti (quali ad le cause di divisione e le cause di colpa medica).

L'immediata applicabilità del nuovo articolo 6 alle mediazioni non concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, non esonera le stesse dal rispettare il limite complessivo di durata previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo in questione.

Il comma 2 reca una disposizione finale che consente l'attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2010, in quanto prevede l'adozione, sentito il parere del Garante dei dati personali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del correttivo, di un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, per la individuazione delle specifiche tecniche della piattaforma con la quale dovranno essere tenuti il registro degli organismi di mediazione e la sua sezione speciale riservata agli organismi ADR, e tutti gli elenchi di competenza del Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo, istituiti in conformità al Capo II del decreto del Ministro della giustizia, 24 ottobre 2023, n.150.

Il comma 3, come anticipato, recepisce l'osservazione espressa dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato in ordine alla opportunità di prevedere requisiti di formazione integrativa per i mediatori professionisti formati prima dell'entrata in vigore del nuovo regime dettato dalla riforma.

Tale disposizione, nel rispetto della gerarchia delle fonti, demanda alla normazione secondaria l'adozione di un regolamento, con il quale si procederà alla modifica del DM n. 150 del 2023 in ordine appunto ai requisiti di formazione dei mediatori professionali che si sono formati secondo le disposizioni vigenti prima della riforma. Si prevede dunque l'adozione di un decreto del "Ministro della giustizia di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*", riproducendo la disposizione dettata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, in virtù del quale è stato adottato il DM n. 150 del 2023.

**L'articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si dà atto che, rispetto al presente schema di decreto legislativo, il Ministero della giustizia ha fatto richiesta di esenzione dalla Relazione di analisi di impatto della regolamentazione (in breve, AIR) osservando - in sintesi - che le disposizioni del presente provvedimento non importano per loro natura costi di adeguamento, trattandosi di norme di tipo correttivo, integrativo nonché di coordinamento che introducono limitate e minimali modifiche all'impianto normativo e che, pertanto, gli adempimenti dallo stesso derivanti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il presente intervento correttivo su istituti già vigenti nel sistema ordinamentale, come già modificato dalla c.d. "riforma Cartabia" dei sistemi di risoluzione alternative delle controversie civili, non è destinato a produrre ulteriori effetti sui destinatari interessati e che lo scrutinio in ordine agli impatti sulla collettività è del tutto sovrapponibile a quello già rappresentato illo tempore con la relazione AIR posta a corredo del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Lo schema di decreto legislativo, in ultima analisi, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato e non importa impiego di nuove risorse pubbliche.

La richiesta di esenzione AIR ha ricevuto il Visto di concessione del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio il 6 settembre u.s.

Si segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR è stata disposta in quanto trattandosi di norme di tipo correttivo, integrativo nonché di coordinamento che introducono limitate e minimali modifiche all'impianto normativo, le norme proposte non involgono, per propria natura, costi di adeguamento, ma sono volte esclusivamente ad armonizzare il sistema ordinamentale e rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza della giustizia civile. Si interviene, infatti, su

istituti già vigenti nel sistema ordinamentale, come modificato dalla c.d. “riforma Cartabia” dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie civili e già diffusamente scrutinato, in ordine agli impatti sulla collettività, con la relazione AIR posta a corredo del citato decreto legislativo n. 149 del 2022.